

CONTRATTO INTEGRATIVO
RECANTE DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL FONDO UNICO
DI AMMINISTRAZIONE E PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'
ANNO 2011

Art. 1


Risorse del Fondo Unico di Amministrazione

1. Il Fondo Unico di Amministrazione dell'Avvocatura dello Stato è alimentato per l'anno 2011 dalle risorse di cui al Capitolo n. 4437 del Bilancio dello Stato, per un importo lordo di € **56.755,00** ("Somme certe"), nonché dalle risorse economiche derivanti da risparmi realizzati nel 2010, per un importo lordo di € **407.819,00** ("Quota variabile"), per un totale complessivo di € **464.574,00= lordi**.

Art. 2

Disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2011

1. Per l'anno 2011 la quota utilizzabile del Fondo Unico di Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 1, pari a complessivi € **464.574,00=**, è destinata come segue:
 - a) l'importo di € **70.004,86** lordi è destinato al pagamento delle indennità previste per le posizioni organizzative, di cui all'art. 24 del C.I. 10.10.2000;
 - b) l'importo di € **16.885,00** lordi è destinato alla corresponsione dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti (art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113);
 - c) l'importo di € **18.287,00** lordi è destinato al pagamento dei compensi per turni, limitatamente agli uffici o servizi dell'Avvocatura Generale dello Stato il cui orario di lavoro è articolato in turni per assolvere a funzioni di diretta collaborazione con l'Avvocato Generale ed il Segretario Generale, fermo restando quanto previsto dal C.C.N.I. 10.10.2000;
 - d) l'importo di € **2.902,43** lordi è destinato a corrispondere le quote spettanti di Fondo unico di amministrazione al personale in regime di esonero dal servizio;
 - e) l'importo di € **300.330,97** è destinato alla contrattazione locale per la remunerazione dei compensi per i turni e le particolari posizioni di lavoro di cui all'art. 3, ed al compenso accessorio relativo all'apporto individuale, all'esito del processo di valutazione descritto all'art. 4;
 - f) si quantifica in € **56.163,74** il fabbisogno per n. 40 sviluppi economici all'interno delle aree, aventi decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 ed economica dal 1° gennaio 2014 con esclusione di effetti retroattivi, ai sensi dell'art. 9, 21° comma, 4° alinea, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30/7/2010, n. 122, del personale inserito nelle graduatorie separate approvate con D.S.G. 21 dicembre 2010, come da tabella allegata;



- g) il suddetto importo di € 56.163,74, nelle more della attribuzione al personale interessato del trattamento economico avente decorrenza 1° gennaio 2014, è utilizzato per l'anno 2011 a titolo di incentivazione della produttività, con destinazione al finanziamento di progetti e/o programmi e alla remunerazione dell'apporto individuale, ed è ripartito tra gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 5.

Art. 3

Compensi per l'esercizio di compiti particolari

1. Una quota del fondo di sede potrà servire a finanziare particolari situazioni e compiti comportanti rischi e disagi, ai sensi dell'art. 32 CCNL 98-01.
2. Per l'anno 2011 sono applicabili le indennità individuate dall'art. 3 del Contratto integrativo 18 novembre 2010, e relativi importi. A partire dal 1° dicembre 2011, in concomitanza con la necessità di avviare specifici programmi di azione per il miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali cui devono essere destinate apposite risorse, l'indennità giornaliera per turno è così rideterminata: € 10,00 per turno pomeridiano, € 13,00 per turno notturno o festivo, € 20,00 per turno notturno-festivo.
3. La contrattazione locale individua le unità alle quali corrispondere le indennità e compensi per compiti particolari, il periodo per il quale erogare tali remunerazioni, nonché – salvo quanto previsto per l'indennità di turno - l'entità dei compensi, a norma dell'art. 5 del presente CCNI.
4. I compensi di cui al secondo comma sono corrisposti soltanto per i giorni di effettiva presenza e non sono tra loro cumulabili.
5. Ai centralinisti non vedenti è riconosciuta l'indennità di mansione di cui all'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, nell'importo di € 5,00.

Art. 4

Sistema di incentivazione e di valutazione dell'apporto individuale

1. L'obiettivo istituzionale dell'Avvocatura dello Stato consiste nella realizzazione dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di assistenza legale nei confronti degli organi dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio facoltativo.
Essa si sostanzia nell'espletamento dell'attività professionale di difesa in giudizio delle varie Amministrazioni patrocinate, attività che deve essere svolta entro gli inderogabili termini previsti dalle disposizioni processuali, il cui rispetto (costantemente assoggettato alla verifica degli organi giurisdizionali) non può prescindere dall'opera, quotidiana e continuativa, di ciascuno degli appartenenti al ruolo del personale amministrativo.
Il personale dell'Avvocatura dello Stato è, pertanto, sottoposto ad una valutazione costante delle prestazioni collettive ed individuali, che discende direttamente dalla natura della missione istituzionale dell'Istituto; pertanto si ritiene che, in via sperimentale e transitoria, gli obiettivi da raggiungere possano individuarsi nel mantenimento degli apprezzabili livelli di servizio sino ad ora erogati, ferma restando la prosecuzione di programmi di azione già in atto per il conseguimento di obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e delle attività.



Art. 5

Ripartizione del Fondo tra gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato e destinazione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse di cui all'art. 2, lettera e), al fine dell'individuazione del fondo di sede, è operata in proporzione alla dotazione organica di ciascuna Avvocatura (di cui al D.P.C.M. 14 novembre 2005).
Presso ciascuna sede dell'Istituto l'importo destinato alla remunerazione di turni e particolari posizioni di lavoro non potrà superare il 30% dello stanziamento attribuito. La contrattazione decentrata, fermo restando il limite anzidetto, potrà derogare agli importi tabellari dei compensi stabiliti dall'art. 3, 2° comma, del Contratto integrativo 18 novembre 2010, in misura non superiore al 20% in aumento o in diminuzione, da applicare a tutti i compensi riconosciuti con l'accordo decentrato.
2. Il restante importo e l'importo di cui all'art. 2, lettera g) potranno essere destinati a finanziare progetti e/o programmi, e a remunerare l'apporto individuale, all'esito del processo di valutazione.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sarà sottoposto al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, lett. e), del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

Roma, 6 dicembre 2011

p. L'AVVOCATURA DELLO STATO PER LE OO.SS.
IL SEGRETARIO GENERALE



CGIL-FP

CISL-FPS


UIL-PA

FLP

CONFSAL-UNSA

RDB-PI

Federazione Intesa



Avvocatura dello Stato

Scheda di valutazione dell'apporto individuale – Anno 2011

UFFICIO/SERVIZIO	
NOME DIPENDENTE	
AREA	FASCIA RETRIBUTIVA
PROFILO PROFESSIONALE	

<i>Valutazione della prestazione:</i>		
PRESTAZIONE PIU' CHE ADEGUATA		Coefficiente quota produttività 1,20
PRESTAZIONE ADEGUATA		Coefficiente quota produttività 1,00
PRESTAZIONE MIGLIORABILE		Coefficiente quota produttività 0,80

Il giudizio viene espresso tenendo conto dei seguenti fattori: rispondenza del lavoro svolto ai requisiti di accuratezza, efficacia e tempestività nell'esecuzione del lavoro stesso; disponibilità ad intrattenere relazioni e rapporti positivi con gli utenti, nonché dimostrata disponibilità al lavoro di gruppo.

Roma (o altra Sede),

IL SEGRETARIO GENERALE
o L'AVVOCATO DISTRETTUALE

per presa visione IL DIPENDENTE

La valutazione della prestazione è comunicata al dipendente, il quale ha facoltà di chiedere – entro dieci giorni – di essere sentito dal Segretario Generale o dall'Avvocato distrettuale o da un loro delegato, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale. All'esito del contraddittorio, il dirigente esprime la valutazione definitiva. In assenza della suddetta richiesta, decorso il termine di dieci giorni, la valutazione si intende confermata.

AVOCATURE	DOTAZIONE ORGANICA *	IMPORTO AL LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI A CARICO DEL LAVORATORE (art. 2 - lett.e)	IMPORTO AL LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI A CARICO DEL LAVORATORE (art. 2 - lett.g)
		€	€
ANCONA	12	4.104,75	767,61
BARI	27	9.235,69	1.727,13
BOLOGNA	25	8.551,57	1.599,19
BRESCIA	16	5.473,00	1.023,49
CAGLIARI	25	8.551,57	1.599,20
CALTANISSETTA	10	3.420,63	639,68
CAMPOBASSO	9	3.078,56	575,71
CATANIA	33	11.288,07	2.110,94
CATANZARO	26	8.893,63	1.663,16
FIRENZE	26	8.893,63	1.663,16
GENOVA	21	7.183,31	1.343,32
L'AQUILA	18	6.157,13	1.151,42
LECCE	39	13.340,44	2.494,74
MESSINA	20	6.841,25	1.279,36
MILANO	40	13.682,50	2.558,71
NAPOLI	86	29.417,38	5.501,23
PALERMO	39	13.340,44	2.494,74
PERUGIA	10	3.420,63	639,68
POTENZA	15	5.130,94	959,52
R.CALABRIA	23	7.867,44	1.471,26
SALERNO	20	6.841,25	1.279,36
TORINO	20	6.841,25	1.279,36
TRENTO	9	3.078,56	575,71
TRIESTE	14	4.788,88	895,55
VENEZIA	24	8.209,50	1.535,23
ROMA	271	92.698,97	17.335,28
TOTALI	878	300.330,97	56.163,74

IMPORTO INDIVIDUALE LORDO

342,06261	€	300.330,97	878
(a . b)	a		b

63,96781	€	56.163,74	878
(a . b)	a		b

* di cui al D.P.C.M. 14 novembre 2005

[Handwritten signatures and initials]

CALCOLO COSTI PROGRESSIONI FASCE ECONOMICHE CON DECORRENZA 1.1.2011 - LIMITATO ALLA DISPONIBILITA' QUOTA FISSA

Area nuovo sistema classificatorio	Posizioni economiche del precedente sistema classificatorio	Fasce retributive e all'interno delle aree	Differenza tra fasce economiche lorda Rap e OO.SS. Amm.ne	Differenza tra fasce economiche lorda Rap e al netto OO.SS. Amm.ne	Promuovibili al 1° gennaio 2011	Riduzione al 80% promovibili	Spesa lorda RAP e OO.SS. Amm.ne	Spesa lorda RAP e al netto OO.SS. Amm.ne
PRIMA AREA	A1	F1			0			
	A1 Super	F2	977,05	706,06	0		0,00	0,00
	//	F3	1.040,79	752,12	0		0,00	0,00
SECONDA AREA	B1	F1			21	17	33.817,53	24.438,16
	B2	F2	1.989,27	1.437,54	0	0	0,00	0,00
	B3	F3	2.460,51	1.778,08	0	0	0,00	0,00
	B3 Super	F4	1.901,02	1.373,77	13	10	19.010,23	13.737,70
	//	F5	1.149,43	830,63	0	0	0,00	0,00
	//	F6	773,16	736,04				
TERZA AREA	C1	F1			13	10	12.544,36	9.065,16
	C1 Super	F2	1.254,44	906,52	0	0	0,00	0,00
	C2	F3	2.551,55	1.843,87	0	0	0,00	0,00
	C3	F4	4.801,88	3.470,07	2	2	9.603,77	6.940,14
	C3 Super	F5	2.743,49	1.982,58	1	1	2.743,49	1.982,58
	//	F6	3.054,13	2.207,06	0	0	0,00	0,00
	//	F7	2.591,14	2.121,56				
					50	40	77.719,38	56.163,74

Tetto di spesa **56.755,00**

[Handwritten signatures and initials]

Dichiarazione congiunta

L'Amministrazione e le OO.SS. si impegnano, una volta reperite ed assegnate ulteriori somme certe, ad attribuire ulteriori posizioni economiche a coloro che sono in possesso alla data di sottoscrizione del presente accordo dei requisiti necessari.

[Handwritten signatures]
L'Amministrazione
OO.SS.

[Handwritten signature]
L'Amministrazione

[Handwritten signature]
OO.SS.

**NOTA A VERBALE FP CGIL
ALL'ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL F.U.A. 2011**

Rispetto alla scelta dell'Amministrazione in materia di rideterminazione dell'**indennità giornaliera per turno**, i cui importi sono stati con il presente accordo ridotti di entità; non avendo la parte pubblica ritenuto di accogliere, in alternativa, la possibilità di ridurre il numero dei turni da compensare, facendone salvo l'importo; la FP CGIL ritiene tale scelta sbagliata e contrapposta ad un fondamentale principio di garanzia e salvaguardia del trattamento retributivo già in godimento, che mai può legittimamente essere abbattuto.
Roma, 06/12/2011.

